

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 9 Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio della
Provincia il 25.03.2004

Adunanza 2 marzo 2004 Compresa nell'elenco trasmesso ai Copigruppi
Diventa esecutiva per decorrenza del termine,
ai sensi dell'art. 134, Co. 3, D. Lgs. 18/08/2000, n° 267

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PANCAJERI - VARIANTE PARZIALE
N. 1 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 228-56658/2004

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Funzionario Amministrativo
(Mantegrazzini Stefania)

Sono assenti gli Assessori BARBARA TIBALDI e ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Pancalieri risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 46 - 90019 del 23/09/1991 e di successive varianti, approvate con deliberazioni GR. n. 13 - 28437 del 25/10/1999 e n. 15 - 5871 del 22/04/2002;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 28 del 10/07/2003, il progetto preliminare di Piano Particolareggiato Esecutivo con contestuale Variante specifica al suddetto P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 47 del 23/12/2003, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 09/01/2004 (pervenuto il 21/01/2004) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Pancalieri sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali.

- popolazione: 1.830 ab. al 1971, 1.861 ab. al 1981, 1.797 ab. al 1991 e 1.881 al 2001;

- trend demografico: in crescita nell'ultimo decennio (la popolazione si è ripertata sui livelli dei primi anni '80);
 - superficie territoriale di 1.602 ettari di pianura. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 578 ettari appartengono alla Classe I^a e 899 alla Classe II^a e rappresentano circa il 92% dell'intero territorio comunale, denotandone l'eccellente vocazione agricola; è altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 59 ettari;
 - risulta compreso nel Circondario di Pinerolo, Sub-ambito "Area Figone", rispetto al quale sono applicabili gli indirizzi di coordinamento sovracommunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concordata strategia di sub-ambito;
 - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 129, n. 130, n. 141, n. 147 e n. 149. È interessato da uno studio di potenziamento della S.P. n. 129;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Fiume Po e dal Torrente Pellice, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale: per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 144 ha di aree inondabili con un tempo di ritorno compreso tra 3 e 5 anni, 61 ha con tempo compreso tra 25 - 50 anni e 374 ettari con tempo superiore ai 50 anni; per una superficie complessiva di 579 ettari, che rappresenta il **36%** del territorio comunale;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2007, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 766 ettari (pari al 47% circa dell'intero territorio comunale);
 - tutela ambientale:
 - una porzione del territorio rientra nell'ambito del Progetto Territoriale Operativo (P.T.O.) del fiume Po;
 - è interessato, per una superficie di circa 415 ettari dall'Area protetta Regionale Istituita dalla Fascia Fluviale del Po "Riserva naturale speciale della confluenza del Pellice";
 - è interessato dal Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10015 della confluenza "Po - Pellice", (circa 89 ha);
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegare agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 47/2003 di adozione;

rilevato che il Comune di Parcalieri apporta le seguenti modifiche al Piano Regolatore vigente:

- ripermutazione di due aree sottoposte a Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE):
 - a) riduzione del perimetro dell'area residenziale di nuovo impianto *RI2*. Vengono escluse aree con servizi già realizzati o che non dialogano con il resto del SUE (parcheggio comunale del cimitero, cabina ENEL, modesta porzione di area verde di arredo stradale). Le aree stralciate, mantengono la destinazione a servizi e pertanto non vi è riduzione di tale destinazione d'uso, mentre, per compensare la perdita di diritti edificatori determinata dalla riduzione della superficie territoriale (che passa da 46.443

- a 42.029 mq), viene innalzato l'indice territoriale (da 0,6 mc/mq a 0,663 mc/mq): ciò consente di mantenere la medesima potenzialità edificatoria prevista dal PRGC vigente per l'area R/2;
- b) dell'area residenziale-terziaria RT, viene stralciata un'area di proprietà comunale alla quale viene attribuita la destinazione RC2 (area residenziale di completamento);
- nel centro storico, l'area a servizi S21, di proprietà della parrocchia, viene ridotta (da 838 a 368 mq), per stralciare una parte sulla quale insiste un fabbricato già usato come foresteria. La parte stralciata assume destinazione prevalentemente residenziale.

Alla Variante non risulta acclusa la verifica ai sensi del comma 4 dell'art. 5 L.R. 52/2000 rispetto al Piano di Zonizzazione Acustica;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 06/03/2004;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 24/02/2004;

evidenziato che, con separato provvedimento, vengono proposte osservazioni in merito a:

- verifica dell'accessibilità, attraverso la procedura delle Varianti parziali, del cambio di destinazione d'uso di una parte dell'area S21, da servizi pubblici a prevalentemente residenziale;
necessità di soppesare con attenzione le implicazioni, in termini di penalizzazioni e/o di vantaggi (con riferimento all'attribuzione di diritti edificatori), commessi alla ripercussione dell'area R/2;
- asserza della verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";
- segnalazione di carenza formale rilevata nell'elaborato di aggiornamento del PRGC;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Pancalieri, adottato con deliberazione C.C. n. 47 del 23/12/2003, per, presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 07/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di dare atto** che, con separato provvedimento, al quale si rimanda, vengono formulate le osservazioni richiamate in premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Pancalieri la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva variazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

I Segretario Generale
f.to E. Soriano

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso

La presente copia, stampata in 2
fogli è conforme all'originale

TORINO 25 MAR 2014



Il Funzionario Amministrativo
(Mariagrazia Dellera)